



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 52 del 21/08/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO ACCORDO DEL 09/07/2025 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 15:30, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone

Presiede l'adunanza il Sign. Annalisa Mele in qualità di Sindaco

| | | |
|--------------------------|------------------|----------|
| Mele Annalisa | SINDACO | P |
| Piredda Stefania | ASSESSORE | P |
| CONGIU Bruno | ASSESSORE | A |
| Ferralis Gabriele | ASSESSORE | P |
| Mura Elisa | ASSESSORE | P |

risultano presenti n.4 in collegamento da remoto 0 e assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Francesca Annis

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, consente alle amministrazioni di avere uno strumento flessibile per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato;
- tale modalità assunzionale può essere attivata sia per i profili ordinari che per quelli derivanti dalle esigenze di attuazione del PNRR;
- gli enti locali possono pertanto organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza, oltre che per la copertura dei posti che si rendono vacanti a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altri enti (cc. 1 e 7, art. 3bis cit.);
- i rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi (co. 2 art. 3bis cit.);
- gli enti locali aderenti agli accordi procedono alle assunzioni, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale (co. 4 art. 3bis cit.);
- gli elenchi di idonei, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni (co. 5 art. 3bis cit.).

PRESO ATTO CHE:

- i Comuni di Carignano (TO), Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (SA), Irsina (MT), Lucca Sicula (AG), Pianezze (VI) Sepino (CB) hanno sottoscritto in data 26/01/2022 apposito ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i., avvalendosi di ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali;
- Asmel ha manifestato la propria disponibilità, attraverso il servizio AsmeLab, a svolgere i compiti gestionali e di supporto connessi alla utilizzazione di questo istituto;
- gli enti sottoscrittori hanno espressamente previsto la possibilità di adesione all'Accordo anche ad altri enti soci Asmel;
- i compiti e la ripartizione delle attività unitamente alle modalità di copertura dei costi di gestione delle procedure sono regolati dal richiamato Accordo come integrato e/o modificato in data 13/02/2023, 21/07/2023, 14/02/2024e, da ultimo, in data 09/07/2025;
- questa Amministrazione con delibera N.46 del 06/08/2021 si è associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate;
- questa medesima Amministrazione con G.C. n.20 del 16/03/2023 ,ha aderito all'accordo ASMEL per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui al succitato art.3 bis del D.L.n.80/2021.
- Con le deliberazioni n. 66 del 22/08/2023 ha preso atto dell'aggiornamento del succitato accordo del 21/07/2023, e con deliberazione n. 35 del 17/06/2025 ha preso atto del nuovo aggiornamento del 14/02/2024.
- le procedure selettive espletate a seguito del richiamato Accordo seguono la disciplina dettagliata nel Regolamento allegato al citato accordo, anche in deroga ad eventuali disposizioni non compatibili contenute nella regolamentazione dell'ente riguardante la materia;

RITENUTO opportuno confermare l'adesione del Comune di Bonarcado all'Accordo ASMEL, come aggiornato in data 09/07/2025, al fine di avvalersi delle opportunità di cui all'art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021;

PRESO ATTO che l'adesione all'Accordo non comporta alcun onere in capo all'Ente aderente, siano essi originari e/o sopravvenuti;

VISTI

- l'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021

- l'articolo 15 della legge n. 241/1990 consente alle PA la conclusione di “accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il [Regolamento attuativo dell'Accordo](#)

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa espressa dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000.

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di richiamare la parte narrativa che precede, e prendere atto dell'aggiornamento del 09/07/2025 confermando l'adesione dell'Ente all'Accordo per la gestione associata della formazione di Elenchi di Idonei per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di Disporre la trasmissione del presente atto all'ASMEL
3. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione resa ai sensi dell'art.134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000,vista l'urgenza.



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 52 del 21/08/2025

OGGETTO:

PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO ACCORDO DEL 09/07/2025 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
MELE ANNALISA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNIS FRANCESCA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BONARCADO

Oggetto proposta di delibera:

PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO ACCORDO DEL 09/07/2025 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Bonarcado, 05.08.2025

IL RESPONSABILE

Antonella PINNA

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021.

(Testo coordinato ed aggiornato con le integrazioni fino al 09-07-2025)

L'anno 2022 in data 26 gennaio, tra:

ALBERTINO Giorgio, Sindaco pro tempore del comune di **CARIGNANO (TO)**, autorizzato con delibera n°06 del 20/01/2022 della giunta comunale;

CAGGIANO Giovanni, presidente della **Comunità Montana Alto e Medio Sele (SA)**, autorizzato con delibera n°01 del 20/01/2022 della giunta;

MOREA Nicola Massimo, Sindaco pro tempore del comune di **IRSINA (MT)**, autorizzato con delibera n° 08 del 17/01/2022 della giunta comunale;

DAZZO Salvatore, Sindaco pro tempore del comune di **LUCCA SICULA (AG)**, autorizzato con delibera n° 05 del 03/01/2022 della Giunta Comunale;

VENDRAMIN Luca, Sindaco pro tempore del comune di **PIANEZZE (VI)**, autorizzato con delibera n° 01 del 26/01/2022 della giunta comunale;

D'ANELLO Paolo Pasquale, Sindaco pro tempore del comune di **SEPINO (CB)**, autorizzato con delibera n° 03 del 25/01/2022 della Giunta Comunale;

Premesso che:

- l'articolo 3-bis del D.L. n. 80/2021 nel testo introdotto dalla Legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, consente alle amministrazioni di avere uno strumento flessibile per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato;
- il comma 2 del citato articolo 3-bis, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 26/01/2022 tra i suddetti enti è stato sottoscritto un accordo, per le finalità di cui alla normativa sopra richiamata, come modificato in data 13.02.2023, in data 21.07.2023, in data 14/02/2024 ed in data 09-07-2025;
- gli stessi enti hanno convenuto sulla opportunità di apportare ulteriori modifiche all'accordo, contenute in un nuovo testo coordinato ed aggiornato;
- il presente accordo è aperto a tutti i Soci ASMEL, che intendono aderire anche in fase successiva al momento in cui ravviseranno la necessità di utilizzare questo istituto, anche limitatamente a una sola assunzione e che ciò non determina alcuna conseguenza per le amministrazioni che aderiscono all'accordo da subito.

Si conviene e stipula tra gli enti sottoscrittori quanto segue.

Articolo 1: PREMESSE

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2: OGGETTO

2. Oggetto del presente accordo è la gestione associata delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali previste dall'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021, allo scopo di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale degli enti locali degli enti aderenti all'accordo.

Articolo 3: ENTI ADERENTI – ENTE CAPOFILA – CONFERENZA – COMITATO ESECUTIVO

1. Al presente accordo sottoscritto dagli Enti Locali firmatari potranno aderire anche altri enti locali, oltre a quelli che hanno in precedenza già aderito, regolarmente associati ad Asmel,

anche per l'utilizzazione di uno specifico elenco.

2. Soggetto capofila dell'accordo è il Comune di Altavilla Silentina (SA), individuato di comune accordo tra i comuni.

3. È istituita la **Conferenza degli Enti sottoscrittori**, con compiti di indirizzo e definizione delle scelte strategiche dell'accordo. La Conferenza svolge i propri lavori di norma in videoconferenza e delibera a maggioranza dei presenti.

4. È istituito un **Comitato esecutivo** con il compito di supportare l'ente capofila nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

5. Il Comitato svolge i propri lavori in presenza, in video conferenza o in modalità mista e delibera con la presenza di almeno il 50% componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, individuato a maggioranza assoluta nella prima riunione del Comitato.

6. Il Comitato esecutivo compie tutti gli atti che non siano riservati alla Conferenza degli Enti sottoscrittori; collabora, altresì, con il presidente e la stessa conferenza nell'esecuzione degli atti e nell'attuazione degli indirizzi e delle scelte strategiche dell'accordo.

7. Il comitato esecutivo predispone il rendiconto delle spese, è responsabile della stesura e presentazione dei documenti economici finanziari, prepara i lavori per la conferenza degli enti sottoscrittori, cura l'esecuzione- attuazione delle decisioni della conferenza e le mette in pratica, presenta proposte di deliberazioni e di attività alla conferenza.

8. Il comitato esecutivo ha, comunque, il diritto di iniziativa e di decisione, ed è un organo di supporto che facilita il lavoro della conferenza.

9. Il comitato esecutivo verifica la rispondenza dei risultati dell'attività e della gestione agli indirizzi impartiti dalla conferenza.

Articolo 4: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le modalità di svolgimento delle attività oggetto del presente accordo sono contenute nello specifico regolamento attuativo, allegato al presente accordo e nelle determinazioni della Conferenza degli Enti sottoscrittori e/o del Comitato Esecutivo di cui al precedente art.3.

2. Gli enti aderenti all'accordo potranno avvalersi dell'elenco degli esperti di cui all'art. 9 del regolamento, e con le modalità ivi indicate, per la fase degli interpellati e proprie autonome procedure selettive o concorsuali.

Articolo 5: DISPOSIZIONI APPLICABILI

3. Le procedure selettive oggetto del presente accordo derogano alle previsioni dettate nel regolamento sull'accesso agli impieghi dell'ente, giusta Legge n. 113/2021 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 80/2021.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano le regole dettate dal DPR 9 maggio 1994 n. 487, come modificato con DPR 16 giugno 2023 n. 82.

5. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo possono essere apportate su proposta degli aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Conferenza degli Enti sottoscrittori.

Articolo 6: DURATA E RECESSO ANTICIPATO

6. L'accordo ha durata indeterminata.

7. Le amministrazioni aderenti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso di almeno 6 mesi che deve essere comunicato agli altri enti tramite PEC.

Articolo 7: ONERI

1. La sottoscrizione della presente convenzione non prevede alcun onere a carico degli Enti

sottoscrittori, siano essi originari e/o sopravvenuti.

2. Al finanziamento delle attività si provvede con una “tassa di concorso” pari a Euro 10,33 a carico dei candidati da versarsi su apposito conto dedicato.
3. Nessun ulteriore contributo potrà essere richiesto dall’ente locale aderente ai candidati per la partecipazione all’interpello.

Articolo 8: NORME FISCALI

1. Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo ai sensi del comma 16 dell’allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso come previsto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

REGOLAMENTO ASMELAB
PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DI IDONEI
DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 (conv. in L. N.113/21)
(aggiornato dalla Conferenza degli Enti sottoscrittori del 14.02.2024)

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

- ARTICOLO 1 - CARATTERISTICHE DELL'AVVISO PUBBLICO
- ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI PER L'ACCESSO
- ARTICOLO 3 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE
- ARTICOLO 4 - MODIFICAZIONI DELL'AVVISO DI SELEZIONE
- ARTICOLO 5 - PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
- ARTICOLO 6 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
- ARTICOLO 7 - SANATORIA DELLE DOMANDE
- ARTICOLO 8 - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PARTE II - PROCEDURA DI SELEZIONE

- ARTICOLO 9 - ELENCO ESPERTI PER LA NOMINA NELLE COMMISSIONI
- ARTICOLO 10 - MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- ARTICOLO 11 - INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- ARTICOLO 12 - LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- ARTICOLO 13 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE IN FASE
DI CREAZIONE DEGLI ELENCHI IDONEI
- ARTICOLO 14 - GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI IDONEI

PARTE III - PROCEDURA DI ASSUNZIONE

- ARTICOLO 15 - INTERPELLO E ASSUNZIONE DA PARTE DEGLI ENTI

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

- ARTICOLO 16 - NORME DI RINVIO

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - CARATTERISTICHE DELL'AVVISO PUBBLICO

1. Le selezioni per la formazione e l'aggiornamento di elenchi di idonei di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021, convertito in legge n.113/2021 (di seguito anche avviso di selezione o selezione), di cui all'accordo sottoscritto in data 26/01/2022 tra gli enti aderenti e s.m.i, si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità e trasparenza e che assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, nonché a modalità di svolgimento a distanza. Le selezioni devono essere finalizzate a consentire l'apprezzamento e la valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini dei candidati a ricoprire le relative posizioni di lavoro.

2 Con la finalità di rendere il lavoro più efficace, nonché di abbattere le spese di funzionamento, le commissioni esaminatrici si avvalgono, di norma, di strumenti telematici di lavoro collegiale, ivi compreso l'utilizzo della videoconferenza.

3 Le commissioni giudicatrici delle selezioni devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie d'esame, che non siano componenti di organi di direzione politica di amministrazioni pubbliche, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4 L'avviso per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi contiene i seguenti elementi:

- a) area e profilo;
- b) i requisiti soggettivi, generali e particolari richiesti per l'ammissione alla selezione e per l'assunzione;
- c) il termine e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
- d) il numero e la tipologia delle prove e le relative materie;
- e) l'eventuale svolgimento con modalità a distanza delle prove selettive e/o di parte d'esse;
- f) il diario e la sede delle prove selettive, ovvero le modalità per la loro successiva comunicazione ai candidati;
- g) le modalità attraverso cui i candidati disabili in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare l'eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove che consentano agli stessi di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) le modalità attraverso cui i candidati in possesso di documentata dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'Asl di riferimento o da equivalente struttura pubblica in riferimento alla diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, sono tenuti a richiedere la possibilità di sostituire le prove concorsuali con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e del D.M. del 12.11.2021.
- i) l'eventuale clausola esplicita e motivata con la quale è stabilito che l'assenza della vista è causa di inidoneità e di esclusione dalla selezione, ai sensi della Legge 28 marzo 1991, n. 120;
- j) l'importo e le modalità di versamento del contributo;
- k) l'informativa sull'utilizzo ed il trattamento dei dati personali dei candidati, anche per finalità analoghe a quelle del bando, ai sensi del regolamento UE 679/16 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e aggiornato con D.L. 8 ottobre

2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 e dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;

- l) ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o regolamenti.

5 La prova ai sensi della precedente lett. d) si svolge in forma scritta, mediante test valutativi a risposta multipla sulle specifiche materie indicate.

6 Le modalità di creazione dell'elenco degli idonei e dell'aggiornamento sono indicate nel presente regolamento e nell'avviso pubblico.

7. Le modalità di svolgimento delle selezioni a carico del singolo Ente, per la successiva fase di interpello, sono stabilite dallo stesso Ente richiedente nel rispetto nelle disposizioni dell'art.3-bis, comma 4 della legge n.113/2021, di conversione del DL n.80/2021 e del presente regolamento.

8 Ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'avviso deve prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. L'accertamento di tali requisiti non è richiesto per l'assunzione di figure professionali che, per lo svolgimento delle proprie mansioni, non necessitano di tali conoscenze.

ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI PER L'ACCESSO

1. Possono partecipare alla selezione ed alla successiva fase di interpello i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. Sono altresì equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo della presente lettera in ordine all'accesso ai posti di dirigente e fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in ordine alla necessità della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto per i candidati appartenenti all'Unione Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri della Unione Europea e gli altri soggetti di cui al periodo precedente devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, ed in particolare del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana.
- età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d'ufficio;
- idoneità fisica, assoluta ed incondizionata, allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche, nessuna esclusa, afferenti il profilo professionale cui il lavoratore è destinato. L'accertamento della idoneità anche parziale alla mansione specifica costituisce causa ostativa all'assunzione;
- regolare assolvimento degli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti;
- possesso dei seguenti titoli di studio:
 - a) per l'accesso all'area degli operatori: assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - b) per l'accesso all'area degli operatori esperti: assolvimento dell'obbligo scolastico accompagnato da eventuale specifica qualificazione professionale;
 - c) per l'accesso all'area degli istruttori: scuola secondaria di secondo grado;
 - d) per l'accesso all'area dei funzionari e della elevata qualificazione: laurea(L), per

specifici profili: laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) ed eventuale dottorato di ricerca;

- e) per l'accesso ai posti di qualifica dirigenziale: laurea magistrale (LM) o specialistica (LS)
o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL).

2. Per l'accesso alla qualifica dirigenziale, possono essere ammessi i soggetti che in aggiunta al titolo di studio specificamente indicato alla lettera e) del comma precedente, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
- soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
- coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
- cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
- coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati alle dipendenze di soggetti privati per un periodo non inferiore a 7 anni.

3. Possono essere richiesti eventuali requisiti specifici per l'accesso ai profili professionali della Polizia municipale nel rispetto della normativa regionale.

4. Se la posizione lavorativa lo richiede, l'avviso di selezione può prevedere il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati ai commi precedenti, ivi compresa la fissazione di un voto minimo conseguito nel titolo di studio utile per l'accesso, ovvero l'iscrizione ad albi professionali o il possesso dei requisiti per potere essere iscritti.

5. Non possono accedere coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Sono, inoltre, esclusi coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni.

6. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. I candidati vengono ammessi alla prova selettiva con riserva.

7. In caso di successiva assunzione, il possesso dei suddetti requisiti, sarà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura selettiva e per la nomina in ruolo comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla procedura selettiva e/o la decadenza della nomina.

ARTICOLO 3 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE

1. L'avviso è pubblicato sul portale unico del reclutamento INPA e ad esso si applicano gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti da disposizioni di legge. L'avviso è inoltre pubblicato contestualmente sul sito dell'ente incaricato dello svolgimento selezione e dei sottoscrittori dello stesso, sul sito Asmel ed eventualmente su quello di enti.

2. Resta salva la possibilità di affiancare alle forme di pubblicità di cui al comma precedente la

pubblicazione di un estratto dell'avviso sui quotidiani locali, sulle riviste specializzate, nonché di utilizzare ogni altra modalità ritenuta idonea a favorire la diffusione dell'avviso.

3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non può essere di norma inferiore a 10 e superiore a 30 giorni, salvo che la normativa vigente non disponga un termine diverso.

4. Alle procedure selettive di cui al presente regolamento si applicano le misure di semplificazione telematica previste dal D.P.R. n. 487/1992, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023 mediante l'utilizzo di apposite piattaforme telematiche messe a disposizione gratuitamente da ASMEL.

ARTICOLO 4 - MODIFICAZIONI DELL'AVVISO DI SELEZIONE

1. Per obiettive esigenze di pubblico interesse e con provvedimento motivato, nonché sulla base delle segnalazioni degli enti associati, l'ente incaricato delle selezioni può procedere:

- alla riapertura del termine fissato nell'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, ove già scaduto, ovvero alla relativa proroga, ove non ancora scaduto. In tal caso il provvedimento è pubblicato con le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione dell'avviso originale. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all'integrazione della documentazione;
- alla rettifica o all'integrazione dell'avviso. In entrambi i casi l'avviso deve essere nuovamente pubblicato. Inoltre, delle modifiche apportate all'avviso deve essere data comunicazione ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione già in precedenza e che vi abbiano specifico interesse. Qualora la modifica dell'avviso riguardi i requisiti di accesso o le prove d'esame, il provvedimento prevede, a seconda dei casi, la riapertura o la proroga del termine per la presentazione delle domande;
- alla revoca o all'annullamento d'ufficio dell'avviso in qualsiasi momento della procedura selettiva. Il provvedimento è comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda. Sono inoltre indicate le modalità di restituzione del contributo

ARTICOLO 5 - PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. L'avviso prevede le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Il termine stabilito nell'avviso è perentorio.

2. La domanda di ammissione, redatta secondo le modalità indicate nell'avviso di selezione, deve essere indirizzata all'ente incaricato delle selezioni e presentata esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al www.asmelab.it, per la quale l'ente incaricato delle selezioni sarà appositamente profilato.

3. Alle domande di partecipazione alle selezioni sono applicabili le disposizioni dettate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Scaduto il termine fissato dall'avviso vengono esaminate le domande pervenute e l'ente incaricato delle selezioni dispone l'ammissione dei candidati alla selezione.

2. Salva diversa disposizione dell'avviso, tutti i candidati che hanno presentato domanda nel rispetto del termine e delle modalità stabiliti dall'avviso sono ammessi alla selezione. L'ammissione viene disposta con riserva di accertamento del possesso da parte dei candidati di tutti i requisiti previsti dall'avviso per la partecipazione alla selezione. All'atto dell'assunzione l'Ente verifica l'effettivo possesso dei prescritti requisiti di partecipazione e dei titoli e, in caso di esito negativo dell'accertamento, adotta le misure previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445. L'Ente conserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento della procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai candidati e di disporre con

provvedimento motivato la relativa esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

3. La pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ente incaricato delle selezioni del provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati vale, come previsto nell'avviso di selezione, quale formale comunicazione ai candidati stessi a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni.

3. Ove sia riscontrata l'esistenza di irregolarità non sanabili, si dispone l'esclusione del candidato dalla selezione. Ove, invece, sia riscontrata l'esistenza di irregolarità sanabili, si invitano i candidati alla sanatoria delle istanze secondo le modalità previste dall'articolo successivo.

4. Ai fini di cui al comma precedente costituiscono irregolarità non sanabili della domanda di partecipazione:

- la mancanza delle dichiarazioni utili a consentire l'identificazione del candidato e della selezione cui egli intende partecipare, nonché dei dati che consentano di contattarlo;
- la presentazione dell'istanza fuori dai termini e secondo le modalità stabiliti nell'avviso;
- la mancanza dei requisiti d'accesso.

5. L'omesso versamento del contributo costituisce irregolarità sanabile entro il termine perentorio all'uopo assegnato al candidato.

6. Tutte le altre irregolarità della domanda di partecipazione non espressamente indicate al precedente comma 4 sono sanabili.

ARTICOLO 7 - SANATORIA DELLE DOMANDE

1. Ove venga riscontrata la presenza di irregolarità sanabili nella domanda, il candidato viene invitato con modalità informale a procedere alla sanatoria della domanda.

2. Ove per qualunque ragione, non sia possibile la sanatoria informale, la richiesta di sanatoria è inviata al candidato per iscritto mediante apposita comunicazione. A tal fine viene assegnato al candidato un termine perentorio decorrente dalla data di ricevimento della richiesta di sanatoria formale, entro il quale procedere alla regolarizzazione della domanda, pena l'esclusione della selezione.

3. All'esito dell'attività di esame delle domande e dell'eventuale fase di regolarizzazione, con determinazione del dirigente competente in materia di organizzazione e gestione del personale viene disposta l'ammissione dei candidati che hanno presentato domande regolari o regolarizzate e l'esclusione degli altri candidati.

ARTICOLO 8 - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Per la partecipazione alle selezioni per la formazione di elenchi di idonei alla assunzione ex articolo 3 bis d.l. n. 80/2021 i concorrenti sono impegnati a versare, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 27, comma 6, del d.l. n. 131/1983 e s.m.i., una "tassa di concorso" di euro 10,33.

2. L'omesso versamento del contributo di cui al comma 1 per la partecipazione alle selezioni costituisce irregolarità sanabile entro il termine perentorio che sarà assegnato al candidato.

3. I proventi del contributo di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento delle spese sostenute dall'ente incaricato delle selezioni che gestisce le procedure in oggetto.

4. Le modalità di pagamento del contributo sono fissate nell'avviso di selezione.

PARTE II - PROCEDURA DI SELEZIONE

ARTICOLO 9 - ELENCO ESPERTI PER LA NOMINA NELLE COMMISSIONI

1. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito l'elenco unico (in seguito elenco) aperto, soggetto ad aggiornamento continuo, di esperti per la nomina nelle commissioni per le procedure selettive finalizzate alle assunzioni negli enti aderenti, allo scopo di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale degli enti degli

- enti aderenti all'accordo.
2. L'elenco è articolato nei seguenti ambiti;
 - ambito giuridico - amministrativo
 - ambito economico-finanziario
 - ambito gestione del personale
 - ambito comunicazione
 - ambito sociale
 - ambito tecnico
 - ambito informatico
 - ambito medico - farmaceutico
 - ambito turistico
 - ambito vigilanza
 - ulteriori ambiti secondo le necessità di volta in volta emergenti.
 3. E' consentita l'iscrizione anche a più ambiti, a condizione che l'esperienza professionale dichiarata possa ritenersi idonea e coerente con ciascuno di essi.
 4. La domanda di iscrizione all'elenco dovrà essere presentata on line sulla piattaforma informatica Asmelab, tramite Spid. Modalità e termini per la presentazione delle candidature saranno oggetto di apposito avviso pubblico.
 5. Possono presentare domanda gli esperti di provata competenza nelle materie di selezione, che siano dipendenti pubblici inquadrati in categorie o qualifiche almeno pari a quella messa a selezione, docenti ed esperti esterni alle stesse particolarmente qualificati nelle materie oggetto di esame, che non siano componenti di organi di direzione politica di amministrazioni, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
 6. I requisiti per l'iscrizione all'elenco degli esperti vengono stabiliti nell'avviso pubblico.
 7. Alla nomina delle commissioni provvede l'ente incaricato delle selezioni, sulla base dei seguenti criteri:
 - Scelta nominativa tra gli iscritti, indicando nella piattaforma stessa (filtro) area di competenza e/o area geografica;
 - Sorteggio, con generazione automatica della commissione;
 - Richiesta agli iscritti, consentendo loro di candidarsi ai singoli avvisi di costituzione delle commissioni.
 8. L'ente incaricato delle selezioni provvede, nei modi e tempi opportuni, ai controlli delle dichiarazioni rese dai candidati.
 9. Eventuali ulteriori modalità di svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo saranno indicate nell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco.
 10. L'elenco potrà essere utilizzato dagli enti aderenti per proprie procedure selettive e concorsuali, i quali provvederanno autonomamente alla verifica delle dichiarazioni rese da candidati nominati.
 11. Ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente la commissione esaminatrice è riservata alle donne.
 12. La commissione è nominata dall'ente incaricato delle selezioni nella fase di selezione degli idonei e dall'Ente interpellante relativamente alle procedure di interpellato.
 13. La commissione è composta da un minimo di tre membri ed è in ogni caso costituita da un numero dispari di componenti.
 14. Partecipa ai lavori della commissione un segretario verbalizzante, individuato con il medesimo provvedimento di nomina della commissione esaminatrice. In assenza del segretario i relativi compiti vengono svolti da uno dei componenti la commissione.

15. Ai componenti spetta un compenso stabilito in base alla professionalità e all'impegno richiesto e che risulta già comprensivo delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. Nella sua determinazione si tiene conto delle previsioni dettate per le PA statali.
16. La valutazione delle prove si risolve in un giudizio di idoneità o di non idoneità del candidato.
17. Per specifiche esigenze organizzative la commissione si avvale altresì di personale di vigilanza e di altro personale che assolva tutti i compiti inerenti allo svolgimento delle prove d'esame.
18. I componenti la commissione e i soggetti previsti dal presente articolo non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile né fra loro, né con alcuno dei candidati ammessi alla selezione. A tal fine, prima di iniziare l'attività, essi rendono specifica dichiarazione scritta.
19. I componenti la commissione esaminatrice non possono svolgere, pena la decadenza e salva l'eventuale responsabilità disciplinare, attività di docenza a qualsiasi titolo, nei confronti dei candidati. Possono, tuttavia, essere appositamente incaricati di tenere lezioni sulle materie previste dal bando di concorso nell'ambito della procedura di corso-concorso.
20. Tutti i componenti la commissione esaminatrice, il segretario e il personale di supporto sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa e sulle determinazioni raggiunte, fatta eccezione per gli atti per i quali il presente regolamento prevede apposite comunicazioni agli interessati e salvo in ogni caso l'accesso ai documenti secondo i criteri e le modalità dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
21. La commissione esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti.
22. L'elenco degli idonei formulato dalla commissione esaminatrice, unitamente ai verbali sottoscritti dai singoli commissari e dal segretario, vengono trasmessi senza ritardo per l'approvazione all'ente incaricato delle selezioni.
23. I commissari non possono rifiutarsi di controfirmare i verbali, salvo il caso in cui il rifiuto sia puntualmente motivato dalla denuncia di irregolarità o falsità dei fatti descritti.
24. Nel caso di morte o grave documentato impedimento di uno dei commissari che non consenta la firma dell'ultimo verbale, si procede ugualmente con apposizione della firma da parte di tutti gli altri componenti della commissione esaminatrice e del segretario, previa espressa indicazione nel verbale medesimo dei motivi che non hanno consentito la sottoscrizione al commissario deceduto o impedito. L'ente incaricato delle selezioni può delegare, anche parzialmente, lo svolgimento delle prove selettive ad un soggetto esterno specializzato.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La composizione della commissione esaminatrice rimane invariata durante tutto lo svolgimento della selezione, salvi i casi di morte e di grave e documentato impedimento, dimissioni, incompatibilità sopravvenuta o perdita dei requisiti per farne parte in capo a qualche componente.
2. La mancata partecipazione senza valida giustificazione a due sedute consecutive della commissione comporta la decadenza del componente dalla funzione.
3. La sostituzione di un componente la commissione esaminatrice viene disposta dall'ente incaricato delle selezioni nella fase di selezione degli idonei e dall'Ente interpellante relativamente alle procedure di interpello.
4. Rimangono validi ed efficaci tutti gli atti compiuti dalla commissione esaminatrice fino alla modifica della relativa composizione.
5. Qualora emerga, nel corso dei lavori, per un membro della commissione esaminatrice la

sussistenza originaria delle incompatibilità le operazioni di concorso effettuate sino a quel momento sono annullate.

6. Contestualmente alla nomina della commissione esaminatrice possono essere nominati i supplenti di ciascun componente. In ogni fase delle operazioni concorsuali i componenti supplenti devono essere tenuti informati dell'andamento dei lavori della commissione titolare.

ARTICOLO 11 - INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Successivamente alla nomina compete al Presidente la convocazione della commissione esaminatrice sia per la seduta di insediamento, sia per le sedute successive.

2. Nella seduta di insediamento, preliminarmente ad ogni altra attività, i componenti la commissione esaminatrice ed il segretario prendono visione delle generalità dei candidati ammessi alla selezione e rendono le dichiarazioni previste. Qualora vengano riscontrate delle incompatibilità, la seduta viene immediatamente sospesa e si procede alla sostituzione.

ARTICOLO 12 - LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice, espletate le operazioni di insediamento, osserva il seguente ordine dei lavori:

- esamina la determinazione dirigenziale di indizione della selezione, l'avviso e le eventuali successive determinazioni dirigenziali rilevanti e pertinenti;
- esamina le disposizioni del presente Regolamento e, per quanto in esso non contemplato, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.;
- prende atto dell'elenco dei candidati ammessi;
- procede all'avvio attraverso il sistema telematico dell'elaborazione delle prove (quiz a risposta multipla) di esame che saranno secretate fino all'estrazione della prova da somministrare ai candidati. Saranno elaborati un numero di prove pari alle sessioni previste per ciascun profilo, aumentato di due, in modo che per l'ultima sessione rimangano comunque disponibili tre prove;
- analizza la documentazione presentata dai candidati che in fase di domanda hanno dichiarato di essere in possesso di disturbi dell'apprendimento (DSA) o portatori di handicap con la richiesta di necessitare di ausilio per sostenere le prove di esame, nonché dell'eventuale tempo aggiuntivo in relazione all'handicap, al fine di adottare i provvedimenti consequenziali;
- prima dell'avvio della prova, il Presidente ricorda ai candidati le modalità di assegnazione dei punteggi, come previste dall'avviso e le norme di comportamento da rispettare per la regolarità della prova, ed estrae la busta contenente il numero del questionario estratto;
- in successiva seduta prende atto dei punteggi conseguiti dai candidati e dispone l'eventuale esclusione dei candidati che non hanno rispettato scrupolosamente le disposizioni contenute nelle istruzioni operative fornite e nell'avviso di selezione. Il concorrente che contravviene alle disposizioni stesse o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso.
- trasmette gli atti all'ente incaricato delle selezioni nella fase di selezione degli idonei e all'organo preposto dell'Ente interpellante relativamente alle procedure di interpello, cui compete l'approvazione degli atti della commissione esaminatrice;

2. Il segretario della commissione esaminatrice è responsabile della redazione dei verbali delle sedute della commissione stessa.

3. La Commissione può lavorare, in tutto o in parte, a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

ARTICOLO 13

APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE IN FASE DI CREAZIONE DELL'ELENCO IDONEI

1. Ricevuti gli atti dalla Commissione esaminatrice, l'ente incaricato delle selezioni li approva, dopo averne verificata la regolarità, previa rettifica degli errori materiali eventualmente riscontrati.

2. Ove si riscontri la presenza di illegittimità conseguenti a violazioni di legge, di regolamento o del bando di selezione, l'ente incaricato delle selezioni rinvia gli atti alla commissione esaminatrice, invitando il Presidente a riconvocare entro un termine prefissato la commissione stessa, affinché essa provveda alla eliminazione dei vizi riscontrati. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione della commissione esaminatrice entro il termine prefissato, ovvero la stessa non possa riunirsi per qualunque ragione definitivamente impeditiva o ovvero, ancora, essa non intenda accogliere le indicazioni ricevute, l'ente incaricato delle selezioni rifiuta con atto motivato l'approvazione degli atti e delle operazioni concorsuali e procede altresì all'annullamento degli atti viziati. L'ente incaricato delle selezioni procede poi alla nomina di una nuova commissione esaminatrice che riprenda e completi il procedimento concorsuale dall'ultima fase utile.

3. La determinazione di approvazione degli atti e delle operazioni, unitamente all'elenco degli idonei con riserva viene pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente incaricato delle selezioni. Tale pubblicazione vale quale comunicazione agli interessati, anche ai fini di eventuali impugnative.

4. L'iscrizione all'elenco idonei non comporta alcuna graduatoria di merito, trattandosi di un elenco alfabetico di soggetti idonei.

ARTICOLO 14 - GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI IDONEI

1. Attraverso la piattaforma "Asmelab", messa a disposizione gratuitamente da ASMEL, si provvede alla gestione dell'elenco degli idonei, all'avvio degli interpellati e comunicazione ai soggetti idonei.
2. Si provvede alla cancellazione dall'elenco degli idonei di coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato da una delle amministrazioni partecipanti attraverso l'attingimento all'elenco stesso.
3. Si comunica ai candidati ed alle amministrazioni aderenti la scadenza triennale della validità dell'elenco.

PARTE III – PROCEDURA DI ASSUNZIONE

ARTICOLO 15 - INTERPELLO E ASSUNZIONE DA PARTE DEGLI ENTI

1. Il comune aderente al servizio può richiedere di avviare le procedure per una o più assunzioni, indicando l'area ed il profilo professionale, nonché se a tempo indeterminato o determinato e se a tempo parziale o pieno.
2. Definiti e pubblicati gli atti relativi alla procedura di interpello, l'avvio dello stesso è comunicato a mezzo PEC a tutti gli idonei con riserva presenti nell'elenco di idonei di riferimento. La comunicazione trasmessa contiene il collegamento al bando di interpello pubblicato sul sito istituzionale dell'ente che bandisce l'interpello e l'indicazione del termine di scadenza candidature, di norma fissato in 15 giorni.
3. Il bando di interpello contiene l'area ed il profilo professionale, l'indicazione delle caratteristiche del contratto di lavoro e sede della prestazione lavorativa. Contiene altresì l'indicazione delle materie oggetto della prova selettiva e l'eventuale indicazione dell'attribuzione di punteggio per titoli, nonché eventuali riserve di posti pervisti dalla vigente normativa.

Nel caso di interpellati con riserve di posti, il candidato idoneo all'atto della candidatura all'interpello, dovrà indicare se possiede o meno la riserva.

3. Il punteggio per titoli è riconosciuto secondo le modalità individuate dall'ente richiedente. Ai titoli possono essere assegnati fino a 5 punti e la loro valutazione è effettuata solamente per i candidati che hanno superato la prova selettiva.
4. La prova selettiva è svolta dall'ente che bandisce l'interpello, eventualmente con il supporto di società specializzate e può essere orale e/o scritta, anche in modalità telematica. Tutti i candidati dell'interpello sono ammessi con riserva alla prova selettiva. Superano la prova selettiva i candidati che conseguono un punteggio minimo di 7/10.
5. La stessa può essere proceduta da una prova preliminare, che non concorre a formare il punteggio finale, da svolgersi in presenza di una determinata soglia di candidature; tale volontà deve essere indicata in fase di richiesta di avvio della procedura di interpello e riportata nel relativo bando.
6. Qualora si presentino motivi oggettivi, può inoltre essere applicato l'istituto della mobilità esterna temporanea e mobilità esterna permanente con il conseguente inserimento nel ruolo di un'amministrazione facente parte del presente accordo.
7. L'ente, chiuse le candidature, provvede a prenderne atto e a nominare la Commissione.
8. I Commissari possono essere sia interni che esterni e l'ente può avvalersi anche dell'elenco commissari di cui all'art. 9 del presente regolamento;
9. Lo svolgimento della prova selettiva e la eventuale fase di valutazione dei titoli, le assunzioni e tutte le procedure successive, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione attraverso l'esame della certificazione e di quelli di idoneità fisica e psichica, sono effettuate dai Comuni.
10. L'ente, conclusa la prova selettiva ed effettuata la eventuale valutazione dei titoli, forma la graduatoria di merito da cui attingere per il posto messo a bando, applicando i titoli di preferenza in caso di ex aequo, e all'atto dell'assunzione l'Ente verifica l'effettivo possesso dei prescritti requisiti di partecipazione e dei titoli dichiarati in fase di candidatura agli avvisi di formazione e aggiornamento degli elenchi di idonei. Il candidato idoneo con riserva, conferma o aggiorna all'atto della candidatura all'interpello i titoli di preferenza posseduti e/o altri requisiti.
11. La graduatoria di merito risultante dalla procedura di interpello, ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n.80/2021 convertito in legge n.113/2021, non è cedibile ad altri Enti.
12. Ai fini dell'aggiornamento degli elenchi di idonei, l'ente comunica il nome e cognome dell'assunto ai fini degli adempimenti successivi. I candidati vengono cancellati dall'elenco solo in seguito ad assunzione a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) oppure decorsi i 3 anni dall'ottenimento dell'idoneità.
13. D'intesa con i comuni aderenti, è possibile prevedere la realizzazione di iniziative e formazione rivolte a coloro che sono iscritti agli elenchi di idonei. La partecipazione con profitto a tali attività concorre alla formazione del punteggio legato alla valutazione dei titoli.
14. Gli enti possono avvalersi di strutture o enti specializzati, per le attività di tutoraggio e di formazione del personale.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia e per le fasi di interpello ai Regolamenti vigenti presso il singolo Ente.